

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

**Modifica dell'11 settembre 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 17 dicembre 2009, del 2 dicembre 2010, del 15 gennaio 2013, del 26 luglio 2013, del 13 gennaio 2014 e del 19 agosto 2014<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 18*

**Convenzione addizionale «Ginevra»  
al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)**

**Art. 1 cpv. 2, 3 lett. a e b, 4 lett. c (Disposizioni materiali)**

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

11 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723 7993, 2010 8021, 2013 547 5685, 2014 683 5437

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

